

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it.

sito internet: www.bancacrs.it.

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il pegno è una garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, titoli di credito, crediti o strumenti finanziari- con la quale il cliente (debitore della banca) o un altro soggetto assicura alla banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Vari tipi di pegno

Nel caso di **beni mobili**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con la consegna alla banca creditrice della cosa o del documento (cd. spossessamento), che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Nel caso di **titoli di credito nominativi** (es. azioni di s.p.a.), la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno, con annotazione a cura della società emittente sul titolo del vincolo o con girata "in garanzia" autenticata del socio garante e con consegna del titolo alla banca creditrice.

Nel caso di **crediti**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Se il credito concesso in garanzia risulta da un documento (es. libretto di deposito a risparmio nominativo emesso da altro istituto di credito), il datore di pegno è tenuto a consegnarlo alla banca creditrice.

Nel caso di **strumenti finanziari dematerializzati e non** in gestione accentrata nonché del **valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati**, la garanzia si costituisce con la sottoscrizione da parte del cliente (debitore della banca) o di un altro soggetto del contratto di pegno avente data certa e con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti (cd. conto vincoli) tenuti presso la banca stessa (secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento D. Legislativo n. 213/1998 e art. 87 Testo Unico della Finanza).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Spese trasparenza periodica / Posta	€ 0,75
Spese trasparenza periodica / Casellario postale interno	€ 0,00
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	€ 0,00
Oneri fiscali	a carico del cliente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Per tutta la durata delle Obbligazioni Garantite il Cliente non può recedere dalla garanzia e chiedere alla Banca lo svincolo pignoratizio, in tutto o in parte, sui beni, crediti, importi e/o strumenti finanziari dati a pegno.

Nel caso in cui le Obbligazioni Garantite derivino da un contratto di finanziamento a tempo indeterminato, il Cliente può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia decorsi 3 giorni lavorativi dalla sua ricezione da parte della Banca. Il recesso del Cliente non comporta lo svincolo pignoratizio dell'Oggetto del Pegno, né l'obbligo per la Banca di recedere dalle Obbligazioni Garantite, ma l'oggetto del Pegno resterà a garanzia delle Obbligazioni Garantite per il valore corrispondente all'ammontare del debito del Soggetto Finanziario esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, oltre agli interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio.

Al verificarsi di una causa di escussione del pegno, è fatto salvo il diritto della Banca di procedere alla vendita all'Oggetto del Pegno secondo le modalità ed i termini previsti dal contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Ghigo Dott.ssa Silvia (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- Ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

